



STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA	4
■ ART. 1 - DENOMINAZIONE	4
■ ART. 2 - SEDE	4
■ ART. 3 - SCOPO	4
■ ART. 4 - DURATA	5
TITOLO II - ASSOCIATI	5
■ ART. 5 - ASSOCIATI	5
■ ART. 6 - AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE	6
■ ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA	6
■ ART. 8 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI	6
■ ART. 9 - PERDITA O SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	7
TITOLO III - PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO SOCIALE	7
■ ART. 10 - PATRIMONIO, ENTRATE	7
■ ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE	7
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	7
■ ART. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI	7
TITOLO V - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	8
■ ART. 13 - ASSEMBLEA	8
■ ART. 14 - PARTECIPAZIONE	8
■ ART. 15 - CONVOCAZIONE	8
■ ART. 16 - COSTITUZIONE	9
■ ART. 17 - DELIBERAZIONI	9
■ ART. 18 - PRESIDENZA	9
■ ART. 19 - RIUNIONI	9
TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMITATO DIRETTIVO	10
■ ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
■ ART. 21 - COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI	10

■ ART. 22 - INSOSTITUIBILITÀ DEL CONSIGLIERE.....	10
■ ART. 23 - PRESIDENTI, VICEPRESIDENTI.....	10
■ ART. 24 - SEGRETARIO GENERALE PERMANENTE.....	11
■ ART. 25 - CONVOCAZIONE.....	11
■ ART. 26 - RIUNIONI.....	12
■ ART. 27 - POTERI.....	12
■ ART. 28 - RAPPRESENTANZA.....	13
■ ART. 29 - COMITATO DIRETTIVO.....	13

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE, COLLEGIO DEI PROBIVIRI, COMITATO D'ONORE..... 14

■ ART. 30 - COLLEGIO SINDACALE.....	14
■ ART. 31 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	14
■ ART. 32 - COMITATO D'ONORE.....	14
■ ART. 33 - COMITATO PERMANENTE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI.....	14

TITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE..... 15

■ ART. 34 - SCIoglimento.....	15
-------------------------------	----

NORMA TRANSITORIA..... 15

■ ART. 35 - UNICO AMMINISTRATORE ED EQUIPARAZIONE AI FONDATORI.....	15
---	----

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

art. 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata CEntro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia

L'Associazione può utilizzare, per ogni effetto, la denominazione abbreviata "CERIF".

art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede presso l'ASAM – Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali – Largo Gemelli, 1 – Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire Sezioni ed Uffici in altre località in Italia ed all'estero definendone le modalità operative.

art. 3 - Scopo

L'Associazione ha i seguenti scopi:

1. **Studiare, approfondire e compiere** ricerche relative alle attività e ai problemi delle imprese di famiglia. Si intendono imprese di famiglia le imprese che hanno a capo della loro governance uno o più componenti del nucleo familiare ovvero che hanno negli organi di governo almeno due persone con il cognome uguale.
2. **Costruire** un ambito di incontro e confronto su tematiche comuni degli associati con lo scopo di **stimolare** la loro crescita, **razionalizzare** risorse, **fornire** servizi di formazione e aggiornamento e soprattutto **proporre** soluzioni innovative.
3. **Garantire** opportunità di accesso a realtà consulenziali altamente specializzate per **fornire** attraverso un help-desk dedicato una prima risposta alle esigenze più comuni degli associati.
4. **Promuovere** anche a favore degli associati incontri organizzati con banche, fornitori e altre istituzioni finanziarie per **illustrare** le opportunità offerte dal mondo dei servizi.
5. **Entrare** a far parte di reti di imprese di famiglia eccellenti, aperte a **condividere** "best practices" e a **cooperare** per la loro applicazione.
6. **Realizzare** eventi di discussione e approfondimento (sotto forma di seminari, convegni, tavole rotonde, etc.) che avranno anche la funzione di **costituire** una cassa di risonanza per i problemi della categoria nonché l'occasione di **dare visibilità e pubblicità** ai reali bisogni delle imprese familiari.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione:

- a. opera per rappresentare i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, in collaborazione anche con analoghe Associazioni italiane ed internazionali,

al fine di presentare le loro necessità, difendere i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;

- b. sviluppa le relazioni tra gli Associati e con le società ed enti oggetto dei loro interessi;
- c. organizza direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari e cura la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico;
- d. si pone come punto di incontro per gli operatori attivi sul mercato delle imprese familiari;
- e. promuove attività formative che siano in grado, tra l'altro di diffondere la conoscenza innovativa che l'Associazione mette a disposizione o consente di ottenere.
- f. può aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione;
- g. assume ogni altra iniziativa in linea con le sue finalità.

L'Associazione persegue i suoi scopi in modo indipendente.

art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - ASSOCIATI

art. 5 - Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Fanno parte dell'Associazione, gli Associati, persone fisiche o giuridiche, che si dividono in:

- ❑ **Soci Fondatori.** Sono coloro che hanno fondato l'Associazione. Sono costituiti da persone fisiche o giuridiche che operano nei vari settori dell'economia. Hanno diritto di essere citati nell'Albo dell'Associazione in una categoria a parte. Hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione.
- ❑ **Soci Onorari.** Vengono proposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che delibera in merito. Partecipano su invito all'Assemblea degli associati.
- ❑ **Soci Ordinari.** Sono Soci Ordinari, tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche partecipano alla gestione di imprese familiari. Hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione.
- ❑ **Soci Aderenti.** Sono coloro che svolgono un'attività sui mercati delle aziende familiari a dimensione locale. Partecipano con potere di voto alle delibere assembleari, ma non sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione e sono tenuti al versamento di una quota ridotta del 50% rispetto alla quota associativa annuale. Il numero totale di Soci Aderenti non può essere superiore ad 1/3 del numero complessivo dei Soci Ordinari e Fondatori ed ulteriormente ridotto di un'unità.
- ❑ **Soci Sostenitori.** Sono sia i soci Fondatori che quelli ordinari nonché enti, istituzioni, organizzazioni, società o persone fisiche che contribuiscono anche economicamente in modo significativo al raggiungimento dei fini e degli scopi associativi.

art. 6 - Ammissione all'Associazione

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5, l'ammissione all'Associazione spetta al Consiglio di Amministrazione in sede deliberante. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Comitato Permanente di Ammissione Nuovi Soci, di cui al successivo art. 33 dello statuto, con il compito di selezionare le domande di adesione e pertanto suscettibili di successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione che voterà l'ammissione del candidato socio.

Il Segretario Generale Permanente provvede a dare comunicazione scritta a tutti gli associati delle ammissioni nelle diverse categorie.

La domanda di ammissione all'associazione è fatta per iscritto ed è rivolta, in sede proponente, al consiglio di amministrazione, che invia la domanda stessa al Comitato Permanente di Ammissione Nuovi Soci, qualora nominato. In caso di accoglimento, il consiglio di amministrazione chiede che entro quindici giorni venga versata nelle casse dell'Associazione la quota associativa di cui all'art. 7.

art. 7 - Quota Associativa

L'apporto degli associati all'Associazione è costituito da:

- a. una quota associativa annuale anticipata, il cui importo è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale quota è dovuta qualunque sia il momento dell'anno in cui ha luogo l'ammissione all'associazione;
- b. eventuali quote straordinarie, rappresentate da somme di denaro il cui importo è fissato di volta in volta dall'assemblea degli associati, la cui relativa deliberazione vincola ciascun associato se adottata all'unanimità da tutti gli associati, ché altrimenti essa vincola soltanto gli associati favorevoli alla applicazione della quota straordinaria, ai quali soltanto è d'altro canto riservato di fruire dei risultati delle attività realizzate dalla associazione in funzione della acquisizione delle suddette quote straordinarie;
- c. eventuali quote provenienti dai Soci Sostenitori rappresentate anche da somme di danaro, il cui importo, concordato con il Consiglio di Amministrazione, è finalizzato ad una specifica iniziativa. Le somme non in denaro sono da intendersi come contributi in natura che il Consiglio di Amministrazione valuterà di volta in volta. I risultati e i benefici di tale iniziativa spettano innanzitutto al Socio Sostenitore e, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, tale beneficio può essere esteso in tempi successivi e con esplicito consenso del Socio Sostenitore, a tutti gli altri associati.

art. 8 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- a. partecipare regolarmente alle attività dell'Associazione;
- b. agire in conformità allo Statuto, all'etica e ai principi comuni della deontologia delle professioni liberali;
- c. versare le quote associative fissate dall'Assemblea.

art. 9 - Perdita o sospensione della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per dimissioni o su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione per:

- a. dimissioni;
- b. violazione delle norme statutarie;
- c. il venir meno del requisito di onorabilità professionale e/o personale;
- d. mancata corresponsione della quota associativa annuale.

TITOLO III - PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO SOCIALE

art. 10 - Patrimonio, Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. dai beni di ogni genere e specie che diventino di proprietà dell'associazione,
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative e da contribuzioni di associati e non associati,
- b. da proventi derivanti da eventuali attività dell'associazione,
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le operazioni relative al servizio di cassa dell'associazione possono essere affidate, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito cui l'associazione trasmette gli ordini di riscossione e di pagamento.

art. 11 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2007. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, e di una relazione di commento alla gestione. Il bilancio è presentato agli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2 c.c.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 12 - Organi associativi

Gli organi associativi sono:

- Assemblea
- Consiglio di Amministrazione

- ❑ Collegio Sindacale
- ❑ Collegio dei Probiviri
- ❑ Comitato d'onore
- ❑ Comitato Permanente di Ammissione Nuovi Soci

TITOLO V - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

art. 13 - Assemblea

L'assemblea degli associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati, tutti vincolati, anche gli assenti ed i dissenzienti, dalle sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed allo statuto.

art. 14 - Partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative; tutti gli associati aventi natura di ente sono rappresentati in assemblea dai loro rappresentanti organici, che, di volta in volta, possono con atto scritto, farsi sostituire da un dirigente o da un funzionario dell'ente medesimo. Tali dirigente o funzionario di conseguenza rappresentano l'altro ente che abbia eventualmente conferito delega all'ente di loro appartenenza.

Ogni associato (ente o persona fisica) può farsi rappresentare in assemblea da altro associato.

Ogni associato non può essere portatore in assemblea di più di cinque deleghe.

Ogni associato, qualora munito di diritto di voto ai sensi dell'articolo 5 dello statuto, ha diritto ad un voto in assemblea.

art. 15 – Convocazione e decisioni degli associati

L'Assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci a seguito di deliberazione del consiglio medesimo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno nonché la previsione di un'assemblea di seconda convocazione che può aver luogo il medesimo giorno fissato per l'assemblea di prima convocazione, purché siano trascorse sei ore dal momento della constatazione che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta.

L'assemblea viene convocata, anche fuori della sede dell'associazione, purché in Italia, con lettera raccomandata inviata agli associati almeno dieci giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro degli associati, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Le decisioni degli associati possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

(a) dai documenti sottoscritti dagli associati risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni associato sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti dell'associazione e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed agli associati in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

art. 16 - Costituzione

L'assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, mentre l'assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto, salvo che, in funzione delle maggioranze deliberative fissate dal successivo articolo 17 per le deliberazioni riguardanti le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'associazione, i quorum di votazione superino di per sé i qui fissati quorum di costituzione.

art. 17 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente adottate a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti, salvo che riguardino la nomina a cariche sociali, che ha luogo a maggioranza relativa di voti, espressi anche per delega, oppure le modificazioni dello statuto o lo scioglimento dell'associazione, per i quali è richiesto il voto favorevole, anche per delega, di più della metà degli associati.

art. 18 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice presidente vicario o, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, da uno degli altri vice presidenti o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da persona designata dall'assemblea medesima, cui spetta comunque di designare il proprio segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea accertare la legittimazione all'intervento alla stessa e quindi la regolarità delle deleghe, dirigere la discussione e sottoscrivere, con il segretario, il verbale della riunione.

art. 19 - Riunioni

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quante altre volte il consiglio di amministrazione lo reputi opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta al consiglio di amministrazione da almeno un quarto degli associati.

E' compito dell'assemblea degli associati:

- a. approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il precedente 31 (trentuno) dicembre, il preventivo

dell'esercizio successivo e la relazione del consiglio di amministrazione ed il rapporto del collegio sindacale che li accompagna,

- b. determinare l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui al superiore art. 7,
- c. nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero, del collegio sindacale, del comitato dei probiviri e del comitato d'onore,
- d. deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori,
- e. deliberare su qualunque altra materia sia ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMITATO DIRETTIVO

art. 20 - Consiglio di Amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile fra cinque e quindici, nominati in numero dispari dall'Assemblea degli associati, che, di volta in volta, ne determina il numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono eletti a maggioranza relativa di voti dall'Assemblea degli associati fra gli associati persone fisiche e nell'ambito di soggetti proposti dagli associati non persone fisiche.

art. 21 - Cooptazione dei Consiglieri

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i superstiti provvedono, mediante cooptazione, a sostituirli con altre persone fisiche e nell'ambito dei soggetti proposti, come sopra detto, dagli associati non persone fisiche. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, purché confermati dall'assemblea degli associati immediatamente successiva alla loro cooptazione.

art. 22 - Insostituibilità del Consigliere

I consiglieri non possono farsi sostituire o rappresentare nell'esercizio delle loro funzioni.

Il consigliere chiamato alla carica in funzione della sua posizione presso l'associato decade nel caso venga meno tale posizione, così come nei casi di recesso o esclusione o dichiarazione di incapacità dell'associato o di assoggettamento dello stesso a procedure concorsuali.

art. 23 - Presidenti, Vicepresidenti

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, un vice presidente vicario e

due vice presidenti.

Il vice presidente vicario sostituisce il presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi di assenza o di suo impedimento mentre gli altri vice presidenti sostituiscono il vice presidente vicario nei casi in cui egli pure sia assente o impedito. Di fronte ai terzi, la firma del vice presidente vicario fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente e quella degli altri vice presidenti fa prova dell'assenza o dell'impedimento sia del presidente che del vice presidente vicario.

art. 24 - Segretario Generale Permanente

La nomina del Segretario Generale Permanente viene deliberata dall'assemblea su proposta vincolante del Consiglio di Amministrazione. Gli vengono affidate le seguenti funzioni:

- ❑ di segretario nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché in tutti gli altri organismi collegiali facenti capo all'Associazione;
- ❑ di costituire e rendere operative eventuali commissioni tecniche permanenti, di intesa con il Consiglio di Amministrazione;
- ❑ di gestione ordinaria, con il ruolo di Direttore e relative deleghe operative, salve le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e sotto la supervisione dello stesso;
- ❑ di convocazione del Comitato Permanente di ammissione nuovi soci;
- ❑ tutte le altre funzioni che gli vengano attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

art. 25 - Convocazione

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte ogni anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri e sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purché in Italia o in Europa.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia

conservata agli atti dell'Associazione la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

art. 26 - Riunioni

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice presidente vicario, in caso di assenza o impedimento anche di questo da uno dei vice presidenti ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi da persona designata dal consiglio medesimo.

Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione viene su apposito libro redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che, in caso di mancanza, assenza o impedimento del segretario generale permanente, viene nominato dal presidente della riunione.

Copia di ciascun verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere trasmessa a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.

art. 27 - Poteri

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare il consiglio deve:

- a. predisporre il bilancio dell'ultimo decorso esercizio sociale ed il programma per l'esercizio successivo, unitamente alla relazione annuale, da sottoporre all'assemblea degli associati;
- b. deliberare in merito all'importo della quota associativa annuale e proporre all'assemblea degli associati l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui al superiore art. 7;
- c. convocare l'assemblea degli associati;
- d. promuovere ogni possibile iniziativa tendente alla attuazione degli scopi dell'Associazione;
- e. deliberare l'ammissione di nuovi associati, sentito il parere del Comitato Permanente di Ammissione Nuovi Soci, con la possibilità di esercitare una "Clausola di Gradimento" debitamente motivata;
- f. stabilire la categoria in cui può collocarsi il potenziale associato selezionato fra quelle proposte dal Comitato Permanente di Ammissione Nuovi Soci;
- g. nominare un comitato strategico ed un Comitato Scientifico all'interno dell'Associazione e stabilirne il relativo regolamento;
- h. delegare al Segretario Generale Permanente, di intesa con il Consiglio, l'istituzione di eventuali Commissioni Tecniche all'interno dell'Associazione e stabilirne il relativo regolamento.

Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o a più dei propri componenti parte dei propri poteri, non però quelli nel presente articolo, sotto le lettere a), b), c) indicati quali poteri spettanti in particolare al consiglio di amministrazione.

art. 28 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in ogni grado di giurisdizione e per qualsivoglia tipo di controversia, investendoli anche del potere di addivenire a transazioni, spetta disgiuntamente fra loro al presidente del consiglio di amministrazione ed a ciascuno dei tre vice presidenti nell'ordine in cui agli stessi compete di presiedere le riunioni del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi spetta anche a ciascun consigliere cui il consiglio abbia delegato parte dei propri poteri e tale rappresentanza si intende conferita, oltre che per il compimento degli atti previsti nella delega, anche per dare esecuzione a qualsiasi deliberazione del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo.

art. 29 - Comitato Direttivo

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato direttivo formato da un numero di suoi membri determinato dal consiglio medesimo fra tre e sette: di esso fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione e il Segretario Generale Permanente.

Il comitato direttivo resta in carica fino alla scadenza o alla decadenza del consiglio che lo nomina ed è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da altro dei suoi componenti designato dagli intervenuti alla riunione.

Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono svolte dal segretario generale permanente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da persona all'uopo designata dal presidente della riunione.

Le riunioni del comitato direttivo sono convocate, anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia, dal presidente del consiglio di amministrazione di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da due altri dei suoi membri, sono regolarmente costituite quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vi sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, precisato che, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per la convocazione delle riunioni del comitato direttivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni fissate per la convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.

Al comitato direttivo vengono delegati dal consiglio di amministrazione poteri ed attribuzioni in materia di ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Le deliberazioni del comitato direttivo sono fatte constare da verbali che, sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione, sono redatti su apposito libro e dei quali devono trasmettere copie a ciascun componente del consiglio di amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE, COLLEGIO DEI PROBIVIRI, COMITATO D'ONORE E COMITATO PERMANENTE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI

art. 30 - Collegio Sindacale

L'amministrazione dell'Associazione è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, fra i quali è scelto il presidente del collegio medesimo, e da due sindaci supplenti, eletti tutti a maggioranza relativa di voti, dall'assemblea nell'ambito delle persone designate dai singoli associati. Esso deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni: i suoi componenti sono rieleggibili.

I sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Per la sostituzione dei componenti il Collegio Sindacale si osservano, in quanto applicabili, le norme dalla legge stabilite in materia di sostituzione dei sindaci nelle società per azioni.

art. 31 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è formato da un numero di suoi membri fra tre e cinque eletti, a maggioranza relativa di voti, dall'assemblea degli associati con la funzione di dirimere, nella veste di amichevoli compositori e con decisioni adottate ex bono et aequo, eventuali contestazioni che insorgano tra associati o tra associati o organi dell'Associazione per motivi attinenti al rapporto associativo. Il collegio dei probiviri decide anche sui ricorsi degli associati contro le deliberazioni di esclusione, salva in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria.

Il collegio dei probiviri, i cui componenti sono rieleggibili, resta in carica tre anni, nomina nel proprio seno il presidente del collegio medesimo, si riunisce su convocazione scritta inviata dal presidente agli altri componenti con sette giorni di preavviso, o nei casi di urgenza con almeno ventiquattro ore di preavviso e delibera a maggioranza di voti dei suoi membri.

Delle deliberazioni del collegio dei probiviri viene redatto su apposito libro un verbale sottoscritto da tutti i membri del collegio e trasmesso in copia alle parti interessate.

art. 32 - Comitato d'onore

Il comitato d'onore è l'insieme delle persone chiamate a farvi parte, a titolo onorifico, dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio di amministrazione, che le sceglie fra quelle personalità del mondo imprenditoriale, professionale, scientifico, accademico, che per propri meriti, capacità professionale e notorio prestigio meritino tale riconoscimento nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione e possano dare un contributo di idee alla stessa.

art. 33 - Comitato Permanente di Ammissione Nuovi Soci

Il Comitato Permanente di Ammissione Nuovi Soci è composto da 3 consiglieri, 1 sindaco effettivo ed 1 proboviro nominati dal Consiglio di Amministrazione, con il compito di selezionare le domande di adesione soddisfacenti la politica di ammissione all'Associazione e pertanto suscettibili di successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione. Al pari dei membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Permanente di Ammissione Nuovi Soci possono esercitare una "Clausola di Gradimento" debitamente motivata.

Tale Comitato nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente e viene convocato dal Segretario Generale Permanente ogni volta in cui quest'ultimo ne ravvisi la necessità.

TITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

art. 34 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, l'assemblea degli associati nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il residuo patrimonio attivo deve essere destinato a fini di interesse generale, secondo le deliberazioni dell'assemblea medesima.

NORMA TRANSITORIA

art. 35 - Unico Amministratore ed equiparazione ai fondatori

Come indicato in sede costitutiva, fino alla nomina dei primi organi sociali, tutti i poteri del Consiglio e del Comitato direttivo spetteranno all'unico amministratore e fino alla data del 28 febbraio 2007 tutti gli associati che entreranno a far parte all'Associazione potranno essere equiparati ai fondatori.